*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 150° - Numero 267**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 16 novembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

**Ministero dello sviluppo economico:**



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:**



**Agenzia italiana del farmaco:**



**Banca d'Italia:**



**Autorità di bacino della Puglia:**



**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 210/L**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 maggio 2009.

**Modifica del PDG 21 settembre 2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, denominato «Servizio di conciliazione».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 21 settembre 2007 d'iscrizione al n. 14 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Padova, con sede legale in Padova Piazza Insurrezione, n. 1/A, C.F. e P.IVA 00654100288, denominato «Servizio di Conciliazione».

Viste le istanze 23 e 27 marzo 2009, prot. DAG 05/05/2009.0062323.E e prot. DAG 05/05/2009.0062322. E con le quali ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto ministeriale 222/2004 il sig. Roberto Furlan, nato a Padova il 5 marzo 1947 ha comunicato che con delibera del Consiglio n. 1/08 del 26 maggio 2008 è stato nominato Presidente e legale rappresentante della C.C.I.A.A. di Padova, nonché dell'organismo di conciliazione denominato «Servizio di Conciliazione» organismo non autonomo costituito nell'ambito della stessa Camera di commercio avvicendandosi al dott. Gianfranco Chiesa, nato a Padova il 26 agosto 1939;

Dispone

la modifica del PDG 21 settembre 2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Padova, con sede legale in Padova Piazza Insurrezione n. 1/A, C.F. e P.IVA 00654100288, denominato «Servizio di conciliazione», limitatamente al legale rappresentante.

Dalla data del 26 maggio 2008 il Presidente e legale rappresentante del «Servizio di conciliazione» organismo non autonomo costituito nell'ambito della C.C.I.A.A. di Padova, deve intendersi il sig. Roberto Furlan, nato a Padova il 5 marzo 1947.

Resta ferma l'iscrizione al n. 14 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 maggio 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**09A13464**

---

DECRETO 15 maggio 2009.

**Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione «Istituto di conciliazione per la tutela dei diritti civili ed economici».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 5 marzo 2009, prot. DAG 09/03/2009.0034823.E, integrata il 5 marzo 2009, prot. DAG 15 aprile 2009. 0053155.E con la quale il dott. Sante Sebastiani nato a Montegallo (Ascoli Piceno) il 28 marzo 1953 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Istituto di conciliazione per la tutela dei diritti civili ed economici», con sede legale in Foligno (Ascoli Piceno) Via Alessandria n. 44, C.F. 92046780448 ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dell'associazione «Istituto di conciliazione per la tutela dei diritti civili ed economici» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3 lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. *e)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 dell'associazione «Istituto di conciliazione per la tutela dei diritti civili ed economici», con sede legale in Foligno (Ascoli Piceno), via Alessandria n. 44, C.F. 92046780448 ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'associazione viene iscritta dalla data del presente provvedimento al n. 47 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 maggio 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**09A13465**

---

DECRETO 12 ottobre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cerulli Graziella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Cerulli Graziella, nata a Buenos Aires il 26 ottobre 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad Catolica Santa Maria de los Buenos Aires» in data 13 febbraio 2002;

Considerato che è iscritta presso il «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dall'11 settembre 2002;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 17 settembre 2009;
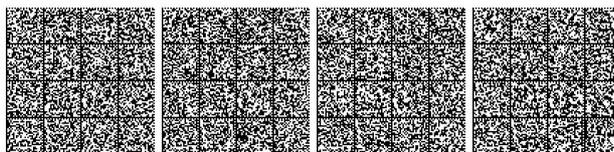
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cerulli Graziella, nata a Buenos Aires il 26 ottobre 1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale; 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato; 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 ottobre 2009

*Il direttore generale:* SARAGNANO

ALLEGATO *A*

*a)* La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile; 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

*c)* La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

*d)* La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**09A13473**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 2009.

**Rideterminazione del contingente delle monete d'oro da 20 euro celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio» per la Serie Europa, millesimo 2008.** (Decreto n. 85396).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2008, n. 8427, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 2008, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», per la Serie Europa, millesimo 2008;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 29 aprile 2008, n. 47776, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 110.000,00 pari a n. 5.500 unità;

Vista la nota n. 55484 del 12 ottobre 2009, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 5.500 a n. 4.800;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da € 20 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», per la Serie Europa, millesimo 2008, di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2008, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 96.000,00, pari a n. 4.800 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

*Il dirigente generale:* PROSPERI

**09A13613**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 luglio 2009.

**Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio 2008/2011 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2008/2009.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;

Visto, in particolare, l'art. 35, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visti gli articoli 37 e seguenti del medesimo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Visto l'art. 117, comma 3, del titolo V della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che annovera tra le materie di potestà legislativa concorrente la «tutela della salute» e «le professioni»;

Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, a partire dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;

Viste le note n. prot. A00GRT/73190/A.060.050 del 12 marzo 2008 e n. A00GRT/294588/A.060.050 del 7 novembre 2008 con le quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno comunicato, per l'anno accademico 2008/2009, un fabbisogno di medici specialisti da formare pari a complessive 8.895 unità;

Preso atto che nel corso dell'incontro tecnico della Conferenza Stato-regioni in data 23 febbraio 2009 si è recepita la richiesta del coordinamento interregionale di integrare i dati del fabbisogno relativi alla regione Umbria con tre unità per la medicina d'emergenza ed urgenza;

Considerato che dal fabbisogno complessivo devono essere sottratti sei posti relativi alla scuola di psicologia clinica, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4483 del 25 maggio 2007;

Vista la nota prot. 004238 del 23 gennaio 2009 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge n. 266/2005, stanziate per la formazione specialistica relativa all'anno accademico 2008/2009 e comprensive delle risorse rivenienti dalla mancata assegnazione di contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2007/2008, sono pari ad euro 631.752.301,00 e consentono, per l'anno accademico 2008/2009, il finanziamento di complessivi 21.923 contratti di formazione, di cui 5000 riferiti al primo anno di corso;

Vista la nota di indirizzo del 14 gennaio 2009, n. 67 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha impartito indicazioni circa la necessità di procedere ad un convenzionamento delle scuole di specializzazione, al fine di assicurare che ciascuna di esse abbia almeno più di uno specializzando per anno di corso, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 1° agosto 2005, in materia di «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 25 marzo 2009, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio 2008/2011, nonché la ripartizione dei contratti di formazione specialistica da assegnare per l'anno accademico 2008/2009, in ragione delle risorse economiche disponibili e dei criteri utilizzati per la determinazione di detto riparto, ai medici da formare nelle scuole di specializzazione mediche;

Considerato che con il predetto accordo, in conseguenza della menzionata nota di indirizzo ed al fine di consentire l'individuazione di criteri guida necessari per le procedure di convenzionamento, si è stabilito di rinviare al prossimo anno accademico l'attivazione delle nuove

scuole di tipologia già esistente, nonché l'avvio delle scuole di specializzazione di nuova tipologia, ad eccezione della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza e urgenza;

Ritenuto, pertanto, di espungere, dalle tabelle inviate dalle regioni con le citate note n. prot. A00GRT/73190/A.060.050 del 12 marzo 2008 e n. A00GRT/294588/A.060.050 del 7 novembre 2008, le richieste per le scuole di specializzazione in medicina termale, in medicina aeronautica e spaziale ed in statistica sanitaria;

Considerato che, in tal modo, il fabbisogno complessivo espresso dalle regioni per l'anno accademico 2008/2009 risulta essere pari a 8.848 unità;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368/1999 la programmazione della formazione medico specialistica è definita su base triennale e che, pertanto, nel corso del prossimo anno, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti, sarà necessaria una rimodulazione della ripartizione dei contratti, anche al fine di tener conto delle nuove tipologie di scuole, il cui avvio è stato rimandato al prossimo anno accademico;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1189 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto con il sistema dell'accreditamento, la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità e della capacità recettiva delle singole scuole, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

Ritenuto di autorizzare anche per l'anno accademico 2008/2009, il ricorso a risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università, da parte delle regioni e province autonome o di altri soggetti, per la stipula di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato;

Ritenuto che le regioni e le province autonome, ove non insistano le facoltà di medicina e chirurgia nel proprio territorio, possono attivare apposite convenzioni con Università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici specialisti al fine di corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale;

Viste le note del 13 novembre 2008, n. prot. 850/A A.6/13-6475, del 16 marzo 2009, n. prot. 850/A. 6/13-1294 del Ministero dell'interno, nonché la nota n. prot. 23641, del 12 dicembre 2008 del Ministero della difesa, con le quali, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999, è stato comunicato il numero dei posti da riservare nelle scuole di specializzazione per le esigenze della Polizia di Stato e per la Sanità militare;

Vista la nota in data 3 febbraio 2009 prot. n. 339/P/38790 con la quale il Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999, ha comunicato la sospensione dell'erogazione di fondi per posti da riservare ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo;

Ritenuto che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Università italiane e straniere, ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non possono essere superiori ai diciotto mesi, come stabilito dall'accordo tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 aprile 2007;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008, recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. È recepito l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2009, relativo alla determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011, nonché alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica da assegnare, in ragione delle risorse economiche disponibili, ai medici da formare nelle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2008/2009.
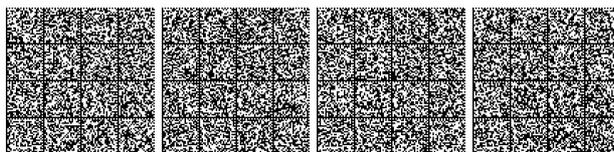
Art. 2.

1. Per il triennio 2008/2011 e fatta salva l'eventualità di dover procedere ad una rimodulazione delle esigenze regionali per l'effetto dell'attivazione di nuove specializzazioni, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è determinato in 8.848 unità, come da allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Per l'anno accademico 2008/2009, nel rispetto dei criteri contenuti nel succitato accordo del 25 marzo 2009, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità ed è determinato per ciascuna specializzazione, come da allegata tabella 2, parte integrante del presente decreto.

2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica si provvede con successivo decreto, di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto dei criteri di priorità indicati nell'accordo predetto e della capacità formativa delle scuole.

3. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle Università e nel limite dei posti programmati di cui all'accordo in questione, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

4. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio le facoltà di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con Università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

Art. 4.

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

Art. 5.

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, i posti riservati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 al Ministero dell'interno per le esigenze della Polizia di Stato sono determinati in 79 unità ed i posti riservati al Ministero della difesa per le esigenze della sanità militare sono determinati in 54. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 6.

1. Per usufruire dei posti riservati, di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e – limitatamente alla categoria di cui all'art. 4 del presente decreto – per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4 del medesimo art. 35, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 7.

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Università italiane e straniere non possono essere superiori ai diciotto mesi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
*Il Sottosegretario di Stato*
FAZIO

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
GELMINI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 393*

ALLEGATO

TABELLA 1

FABBISOGNO 2008-2011

**Area funzionale di chirurgia**

| Specializzazioni | Fabbisogno 2008-2011 |
|---|---|
| *Cardiochirurgia* | 76 |
| *Chirurgia dell'apparato digerente* | 46 |
| *Chirurgia generale* | 520 |
| *Chirurgia maxillo-facciale* | 48 |
| *Chirurgia pediatrica* | 41 |
| *Chirurgia plastica e ricostruttiva* | 63 |
| *Chirugia toracica* | 58 |
| *Chirurgia vascolare* | 99 |
| *Ginecologia e ostetricia* | 373 |
| *Neurochirurgia* | 109 |
| *Oftalmologia* | 161 |
| *Ortopedia e traumatologia* | 300 |
| *Otorinolaringoiatria* | 140 |
| *Urologia* | 132 |
| **Totale** | **2.166** |

**Area funzionale dei servizi**

| Specializzazioni | Fabbisogno 2008-2011 |
|---|---|
| *Anatomia patologica* | 121 |
| *Anestesia e rianimazione* | 957 |
| *Biochimica clinica* | 43 |
| *Farmacologia* | 59 |
| *Igiene e medicina preventiva* | 270 |
| *Medicina del lavoro* | 172 |
| *Medicina di comunità* | 15 |
| *Medicina legale* | 148 |
| *Medicina nucleare* | 94 |
| *Microbiologia e virologia* | 68 |
| *Patologia clinica* | 135 |
| *Radiodiagnostica* | 572 |
| *Radioterapia* | 141 |
| **Totale** | **2.795** |

**Area funzionale di medicina**

| Specializzazioni | Fabbisogno 2008-2011 |
|---|---|
| *Allergologia ed immunologia clinica* | 54 |
| *Audiologia e foniatria* | 31 |
| *Cardiologia* | 443 |
| *Dermatologia e venereologia* | 94 |
| *Ematologia* | 99 |
| *Endocrinologia e mal. ricambio* | 88 |
| *Gastroenterologia* | 101 |
| *Genetica medica* | 47 |
| *Geriatria* | 176 |
| *Malattie dell'apparato respiratorio* | 139 |
| *Malattie infettive* | 89 |
| *Medicina dello sport* | 57 |
| *Medicina di emergenza ed urgenza* | 305 |
| *Medicina fisica e riabilitazione* | 229 |
| *Medicina interna* | 431 |
| *Medicina tropicale* | 6 |
| *Nefrologia* | 178 |
| *Neurofisiopatologia* | 29 |
| *Neurologia* | 148 |
| *Neuropsichiatria infantile* | 114 |
| *Oncologia* | 182 |
| *Pediatria* | 370 |
| *Psichiatria* | 338 |
| *Reumatologia* | 62 |
| *Scienza dell'alimentazione* | 48 |
| *Tossicologia medica* | 29 |
| **Totale** | **3.887** |

***TOTALE 8.848***
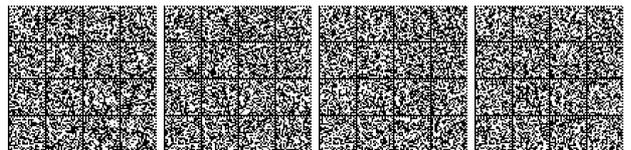
TABELLA 2 CONTRATTI A CARICO DELLO STATO PER L'A.A. 2008-2009

**Area funzionale di chirurgia**

| Specializzazioni | Contratti |
|---|---|
| *Cardiochirurgia* | **54** |
| *Chirurgia dell'apparato digerente* | **31** |
| *Chirurgia generale* | **276** |
| *Chirurgia maxillo-facciale* | **32** |
| *Chirurgia pediatrica* | **23** |
| *Chirurgia plastica e ricostruttiva* | **40** |
| *Chirugia toracica* | **37** |
| *Chirurgia vascolare* | **48** |
| *Ginecologia e ostetricia* | **212** |
| *Neurochirurgia* | **60** |
| *Oftalmologia* | **103** |
| *Ortopedia e traumatologia* | **185** |
| *Otorinolaringoiatria* | **83** |
| *Urologia* | **81** |
| **Totale** | **1.265** |

**Area funzionale dei servizi**

| Specializzazioni | Contratti |
|---|---|
| *Anatomia patologica* | **58** |
| *Anestesia e rianimazione* | **535** |
| *Biochimica clinica* | **24** |
| *Farmacologia* | **19** |
| *Igiene e medicina preventiva* | **142** |
| *Medicina del lavoro* | **105** |
| *Medicina di comunità* | **2** |
| *Medicina legale* | **70** |
| *Medicina nucleare* | **49** |
| *Microbiologia e virologia* | **24** |
| *Patologia clinica* | **53** |
| *Radiodiagnostica* | **392** |
| *Radioterapia* | **98** |
| **Totale** | **1.571** |

**Area funzionale di medicina**

| Specializzazioni | Contratti |
|---|---|
| *Allergologia ed immunologia clinica* | **31** |
| *Audiologia e foniatria* | **18** |
| *Cardiologia* | **258** |
| *Dermatologia e venereologia* | **59** |
| *Ematologia* | **58** |
| *Endocrinologia e mal. ricambio* | **75** |
| *Gastroenterologia* | **68** |
| *Genetica medica* | **24** |
| *Geriatria* | **122** |
| *Malattie dell'apparato respiratorio* | **82** |
| *Malattie infettive* | **53** |
| *Medicina dello sport* | **36** |
| *Medicina di emergenza e urgenza* | **50** |
| *Medicina fisica e riabilitazione* | **136** |
| *Medicina interna* | **225** |
| *medicina tropicale* | **6** |
| *Nefrologia* | **92** |
| *Neurofisiopatologia* | **12** |
| *Neurologia* | **102** |
| *Neuropsichiatria infantile* | **68** |
| *Oncologia* | **118** |
| *Pediatria* | **212** |
| *Psichiatria* | **185** |
| *Reumatologia* | **39** |
| *Scienza dell'alimentazione* | **27** |
| *Tossicologia medica* | **8** |
| ***Totale*** | **2.164** |

***Totale contratti a carico dello Stato*** *5.000*

**09A13462**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 ottobre 2009.

**Emissione di francobolli appartenenti alla serie tematica «I Maestri italiani del Novecento» dedicati a Giacomo Manzù, Gino Severini e Federico De Pistoris, nei valori di € 0,60, € 0,65 e € 0,85.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2009 di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I Maestri italiani del Novecento»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, francobolli appartenente alla serie tematica «I Maestri italiani del Novecento» dedicati a Giacomo Manzù, Gino Severini e Federico De Pistoris;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali reso nelle riunioni del 23 giugno 2009 e dell'8 settembre 2009;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 54585 del 6 ottobre 2009;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2009, francobolli appartenenti alla serie tematica «I Maestri italiani del Novecento» dedicati a Giacomo Manzù, Gino Severini e Federico De Pistoris, nei valori di € 0,60, € 0,65 e € 0,85.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼ × 13; colori: quattro per i francobolli di € 0,60 e di € 0,65, cinque per il francobollo di € 0,85; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun francobollo; bozzetti: a cura del Centro Filatelico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00» per il francobollo di € 0,60, valore «€ 32,50» per il francobollo di € 0,65, valore «€ 42,50» per il francobollo di € 0,85.

Vignette: il valore di € 0,60 riproduce un particolare della scultura in marmo denominata «Guantanamera» realizzata da Giacomo Manzù nel 1970 e appartenente ad una collezione privata a New York; completano il francobollo le leggende «I MAESTRI ITALIANI DEL NOVECENTO», «GIACOMO MANZÙ», «GUANTANAMERA», la scritta «ITALIA» e il valore € 0,60. Il valore di € 0,65 riproduce l'opera pittorica denominata «Danza dell'Orso» realizzata da Gino Severini nel 1912 e appartenente ad una collezione privata a Bologna; completano il francobollo le leggende «I MAESTRI ITALIANI DEL NOVECENTO», «GINO SEVERINI», «DANZA DELL'ORSO», la scritta «ITALIA» e il valore € 0,65. Il valore di € 0,85 riproduce l'opera pittorica denominata «Donna e Ambiente» realizzata da Federico De Pistoris nel 1924 e appartenente ad una collezione privata a Roma; completano il francobollo le leggende «I MAESTRI ITALIANI DEL NOVECENTO», «FEDERICO DE PISTORIS», «DONNA E AMBIENTE», la scritta «ITALIA» e il valore € 0,85.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2009

*Il direttore generale*
*per la regolamentazione del settore postale*
*del dipartimento per le comunicazioni*
*del Ministero dello sviluppo economico*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI*
*del dipartimento del Tesoro*
*del Ministero dell'economia*
*e delle finanze*
PROSPERI

**09A13609**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2009.

**Rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla misura della «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti», nell'ambito del programma di sostegno al settore vitivinicolo - anno 2010.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'articolo 2, riguardante le attribuzioni del Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008 recante le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione per l'anno 2010 dei fondi previsti dal programma nazionale di sostegno, inviato alla Commissione U.E., per la misura in questione tra le regioni e province autonome;
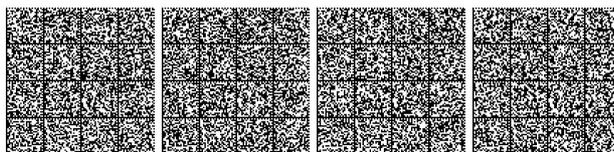
Decreta:

La dotazione finanziaria di euro 98.000.000 per l'anno 2010, assegnata alla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, da attuarsi con le modalità di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2008, citato in premessa, è così ripartita tra le regioni e le province autonome:

| REGIONI | | ASSEGNAZIONE |
|---|---|---|
| 01 | PIEMONTE | **7.527.700,00** |
| 02 | VALLE D'AOSTA | **0,00** |
| 03 | LOMBARDIA | **4.080.100,00** |
| 04° | Bolzano | **603.200,00** |
| 04b | Trento | **1.214.500,00** |
| 05 | VENETO | **7.589.500,00** |
| 06 | FRIULI V. G. | **2.413.500,00** |
| 07 | LIGURIA | **0,00** |
| 08 | EMILIA ROMAGNA | **8.696.600,00** |
| 09 | TOSCANA | **8.877.800,00** |
| 10 | UMBRIA | **3.221.700,00** |
| 11 | MARCHE | **3.318.200,00** |
| 12 | LAZIO | **1.988.800,00** |
| 13 | ABRUZZO | **3.946.400,00** |
| 14 | MOLISE | **366.600,00** |
| 15 | CAMPANIA | **2.197.300,00** |
| 16 | PUGLIA | **10.173.700,00** |
| 17 | BASILICATA | **822.000,00** |
| 18 | CALABRIA | **1.964.300,00** |
| 19 | SICILIA | **25.606.700,00** |
| 20 | SARDEGNA | **3.322.100,00** |
| | Importo non assegnato | **69.300,00** |
| | Totale | **98.000.000,00** |

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 2 novembre 2009

*Il capo del Dipartimento:* PETROLI

**09A13612**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 agosto 2009.

**Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, concernente «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Considerato che il suddetto decreto-legge n. 162/2008 dispone, all'art. 1, commi 1 e 2, che vengano rilevate, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e dispone altresì, all'art. 1, comma 2, che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2009, n. 106, contenente la «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8%, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, all'art. 1, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento debbano essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale 30 aprile 2009;

Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, altresì, ai successivi commi 8 e 9, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'art. 133, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e che, in caso di insufficienza delle predette risorse, tali compensazioni vengano riconosciute dalle Amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'art. 128 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Considerato che il comma 10, dell'art. 1, del decreto-legge n. 162/2008 stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9 sopra menzionati, per i soggetti indicati nel citato comma 10, si provveda alla copertura degli oneri fino alla concorrenza massima dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento prezzi di cui al successivo comma 11;

Visto l'art. 1, comma 11, del predetto decreto-legge n. 162/2008, che, nell'istituire, per le finalità di cui al suddetto comma 10, il Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300.000.000,00 di euro per l'anno 2009, dispone che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite le modalità di utilizzo del fondo stesso, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 42387 del 23 giugno 2009 con il quale è stata disposta, tra l'altro, la variazione in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2009, nello stato previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - sul capitolo 7192, di nuova istituzione, denominato «Fondo da ripartire per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2008» - per l'importo di euro 300.000.000,00;

Vista la nota n. 2017 in data 15 luglio 2009 con la quale il Capo del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale assegna il suddetto capitolo 7192 alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

Ritenuto di dover far riferimento agli articoli 3 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici» ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e grandi imprese di costruzione richiamate nell'art. 1, comma 11, del citato decreto-legge n. 162/2008, intendendosi per:

piccola impresa: l'impresa qualificata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e l'impresa in possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

media impresa: l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

grande impresa: l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media e grande impresa parità di accesso al Fondo di € 300.000.000,00 di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie una quota parte dello stesso Fondo pari a € 100.000.000,00;
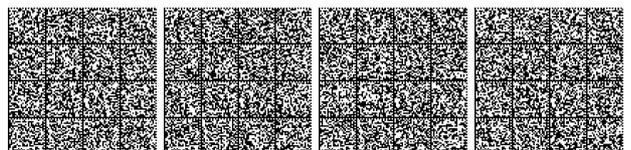
Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 201, nei termini fissati dall'art. 1, comma 4 del citato decreto-legge, e ritenute ammissibili ai sensi del decreto legge medesimo e del decreto ministeriale 30 aprile 2009, il Fondo per l'adeguamento prezzi, pari ad euro 300.000.000,00, è così ripartito:

*a)* categoria «piccola impresa». Per «piccola impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ovvero in possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;

*b)* categoria «media impresa». Per «media impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria, è assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;

*c)* categoria «grande impresa». Per «grande impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00.

2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal precedente comma, esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1, esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonché di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 1, viene effettuata sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - richiesta di accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008.

2. La richiesta di cui al comma 1 riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 2009 e pervenute entro il termine di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 162/2008.

3. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 2, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, inviano, altresì: la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa; l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui al precedente art. 1, della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente; la dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla compensazione; la dichiarazione di aver provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 9 del citato decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, ad aggiornare l'elenco annuale della programmazione 2009-2011.

Art. 3.

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali assegna a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.

Art. 4.

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 1, superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.

2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, è determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d'impresa.

3. I soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione.
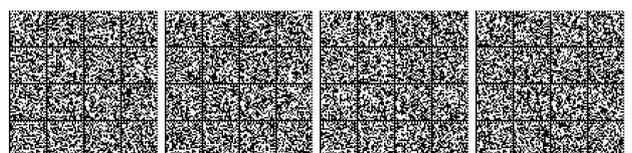
Art. 5.

1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui al precedente art. 1, comma 3, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008 assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento, in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.

Art. 6.

1. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, provvede a comunicare ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008 l'assegnazione delle risorse che saranno loro attribuite, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.

2. L'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 è pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2009

*Il Ministro:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2009*
*Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 159*

**09A13688**

---

DECRETO 2 dicembre 2009.

**Autorizzazione all'organismo «Italcert S.r.l.» all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78);

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'art. 1, comma 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, ed in particolare l'art. 30 relativo all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi utilizzati per il trasporto marittimo di merci pericolose;

Vista l'istanza n. 1849/07-CT in data 26 novembre 2007, e successiva documentazione integrativa, presentata dalla «Italcert S.r.l.», con sede in Milano, viale Sarca n. 336, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, relativo alle modalità di rilascio della succitata autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «Italcert S.r.l.», con sede in Milano, viale Sarca n. 336, è autorizzato ad espletare i compiti previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, per l'approvazione degli imballaggi, dei contenitori intermedi, incluse le ispezioni, e dei grandi imballaggi, di cui, rispettivamente, ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del codice IMDG.

2. Il succitato organismo dovrà apporre sugli imballaggi la seguente sigla di identificazione: IT.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida 10 anni dalla data del rilascio ed è soggetta alle disposizioni di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2009

*Il comandante generale:* POLLASTRINI

**09A13615**
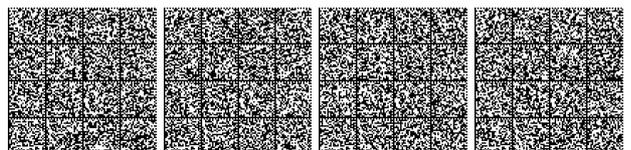
# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

**Interventi di edilizia carceraria - Assegnazione di risorse.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

l'art. 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

gli articoli 25 e 26, che effettuano specifiche riserve a valere sulla dotazione del Fondo infrastrutture – rispettivamente – a favore delle ferrovie e trasporto pubblico locale ed a copertura degli oneri connessi alla privatizzazione della Società Tirrenia;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la nota n. 30943 del 24 luglio 2009, successivamente integrata e parzialmente rettificata con note n. 31435 del 28 luglio 2009 e n. 31757 del 30 luglio 2009, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il «Programma straordinario per il finanziamento di istituti penitenziari in corso di costruzione»;

Considerato che l'art. 44-*bis*, inserito nel decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, prevede che a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria venga predisposto un programma degli interventi per fronteggiare la grave crisi di sovrappopolazione delle carceri e che, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati con la procedura indicata nella norma stessa, siano determinate le opere necessarie per l'attuazione di detto programma, opere che vengono inserite nel Programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e realizzate con le procedure di cui alla parte II , titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;
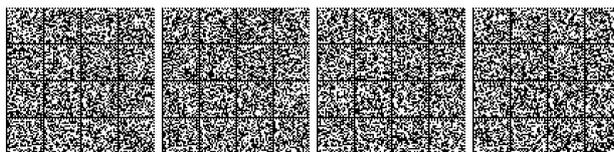
Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

che il Ministero istruttore dichiara di avere condiviso con il Ministero della giustizia l'elaborazione del «Programma straordinario per il finanziamento di istituti penitenziari in corso di costruzione» (di seguito Programma), anche alla luce delle particolari esigenze ed emergenze della situazione carceraria;

che il programma include otto opere, attualmente in corso di completamento, e più specificatamente riguarda i nuovi istituti penitenziari di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano, Forlì, Rovigo, Savona e Reggio Calabria, che aumentano la capacità totale a 2.095 «posti detenuto»;

che il costo complessivo degli interventi indicati ammonta a 503,3 milioni di euro;

che le risorse attualmente disponibili per detti interventi, impegnate a valere sul capitolo 7473 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono pari a 262,2 milioni di euro;

che il Programma individua per ogni Istituto: costo, finanziamento già disponibile, percentuale di avanzamento lavori, finanziamento richiesto a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture, capienza e risulta quindi articolato come segue:

(valori in euro)

| Istituto | Costo[1)] | Finanziamento attualmente impegnato | Avanzamento lavori (%) | Finanziamento Fondo infrastrutture | Capienza nuovo istituto |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 86.132.000,00 | 43.132.000,00 | 85 | 43.000.000,00 | 550 |
| Sassari | 58.965.733,00 | 39.965.733,00 | 64 | 46.000.000,00 | 430 |
| Tempio Pausania | 57.203.000,00 | 34.203.000,00 | 93 | 23.000.000,00 | 150 |
| Oristano | 48.664.000,00 | 27.664.000,00 | 75 | 21.000.000,00 | 250 |
| Forlì | 59.253.235,27 | 39.253.235,27 | 20 | 20.000.000,00 | 225 |
| Rovigo | 52.050.000,00 | 28.050.000,00 | 37 | 24.000.000,00 | 210 |
| Savona | 62.000.000,00 | 29.966.560,00 | - | 1.500.000,00 | 130* |
| Reggio Calabria | 52.000.000,00 | 20.000.000,00 | 85 | 21.500.000,00 | 150[2)] |
| Totale | 503.267.968,27 | 262.234.528,27 | | 200.000.000,00 | 2.095 |

1) I costi parametrici (per detenuto) risultano più elevati laddove si riscontrano problemi geomorfologici delle aree di sedime (dislivelli, presenza di roccia, in particolare nel caso di Tempio Pausania), presenza di corsi d'acqua (Forlì), assenza di opere di urbanizzazione primaria o viabilità di accesso (Rovigo e Savona), o in zona sismica (Reggio Calabria). Essi sono inoltre negativamente correlati al numero dei detenuti.

2) Relativamente ai soli lavori finanziati.

che nelle note succitate il Ministero istruttore precisa, tra l'altro, che:

i lavori per l'istituto di Savona sono già appaltati, e saranno consegnati a inizio 2010;

il contratto a suo tempo stipulato per l'affidamento dei lavori relativi all'istituto di Reggio Calabria è stato rescisso e si sta procedendo a una nuova aggiudicazione dei lavori;

per quanto riguarda entrambi gli istituti di Savona e Reggio Calabria, i finanziamenti richiesti a valere sul Fondo infrastrutture consentiranno di rendere funzionali i soli lotti in corso di realizzazione, rimanendo da finanziare per il completamento delle opere un fabbisogno pari rispettivamente a circa 30,5 e 10,5 milioni di euro, per complessivi 41 milioni di euro in cifra arrotondata;
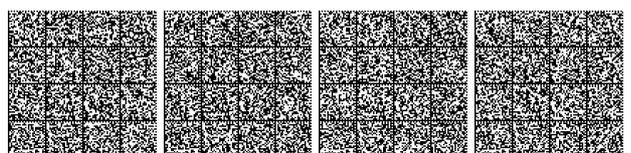
Delibera:

1. A valere sulla dotazione di 200 milioni di euro destinata al finanziamento di interventi di edilizia carceraria, già disposta da questo Comitato con delibera n. 3/2009 nell'ambito della complessiva attribuzione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture, vengono assegnati agli interventi di edilizia penitenziaria individuati nel «Programma straordinario per il finanziamento di istituti penitenziari in corso di costruzione» (Programma), trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli importi singolarmente specificati in suddetto Programma, per complessivi 200 milioni di euro.

Il contributo di cui sopra sarà corrisposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità indicate, secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del Fondo infrastrutture.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a monitorare l'attuazione del Programma, in particolare con riferimento ai tempi di realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1, come previsti in suddetto Programma, e a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE), l'emergere di eventuali criticità.

Al termine dei lavori relativi a ogni singolo intervento previsto dal Programma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procederà a trasmettere a questo Comitato una relazione descrittiva nella quale riportare, tra l'altro, i dati finanziari a consuntivo dell'opera, evidenziando anche eventuali «economie» realizzate.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà, di concerto con il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a definire un quadro programmatico unitario in tema di edilizia carceraria, che tenga anche conto del programma degli interventi in materia di infrastrutture carcerarie previsto dall'art. 44-*bis* del decreto-legge n. 207/2008, come convertito dalla legge n. 14/2009, e a trasmettere a questo Comitato il suddetto quadro.

Il quadro programmatico in parola dovrà tra l'altro contenere indicazioni sulle fonti di finanziamento individuate per il completamento degli istituti penitenziari di Savona e Reggio Calabria. In tale contesto, i predetti Ministeri dovranno dare conto di eventuali sviluppi in merito all'attivazione di forme di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e la gestione dei nuovi istituti.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora non abbia già proceduto al riguardo, provvederà a richiedere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il CUP per ogni singolo intervento incluso nel Programma.

Ai sensi della delibera n. 24/2004 il CUP assegnato al ogni singola opera del Programma dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 31 luglio 2009

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE:* MICCICHÈ

*Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2009*
*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 212*

**09A13664**

## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 10 settembre 2009.

**Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio.**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento all'art. 24, comma 1, lettera *g)*;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione), con particolare riferimento agli articoli 41, 45 e 46;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Premesso:

1. *Comunicazione infragruppo delle segnalazioni relative a operazioni «sospette» ai sensi della normativa antiriciclaggio.*

Con un quesito è stato richiesto al Garante di esprimersi in ordine alle condizioni di liceità della comunicazione tra intermediari finanziari appartenenti ad un medesimo gruppo di dati personali relativi alle segnalazioni di operazioni considerate «sospette» ai sensi della normativa antiriciclaggio. Tale comunicazione, come è noto, è autorizzata (ricorrendo le condizioni fissate) dall'art. 46, comma 4, decreto legislativo n. 231/2007.
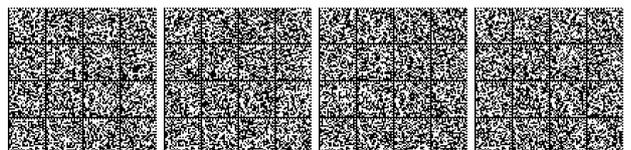
Più in particolare, al Garante è stato chiesto di valutare se non ricorra in relazione a dette comunicazioni (peraltro anche verso intermediari appartenenti al medesimo gruppo stabiliti in Paesi terzi) i presupposti per l'applicazione dell'art. 24, comma 1, lettera *g)* del Codice (relativo al c.d. bilanciamento di interessi).

A favore di tale soluzione deporrebbe il fatto che l'attività volta a consentire la manifestazione del consenso degli interessati a tale comunicazione sarebbe un incombente «estremamente gravoso per la banca, oltre che sproporzionato, valutato nel giudizio dell'equo contemperamento degli interessi coinvolti», con il rischio, peraltro, che il soggetto che intenda porre in essere un'operazione sospetta non sia disponibile a consentire tale comunicazione (*cfr.* nota datata 14 maggio 2009, p. 3).

2. *Condizioni di liceità per la comunicazione infragruppo (c.d. bilanciamento d'interessi).*

2.1. Il quesito, di portata generale (al di là della vicenda specifica cui fa riferimento), posto all'attenzione dell'Autorità riguarda il coordinamento tra la normativa di protezione dei dati personali e la disciplina di settore in materia di antiriciclaggio (in ordine alla quale il Garante si è espresso con il parere del 25 luglio 2007, doc. web. n. 1431012).

2.2. Con riguardo al caso di specie, il Garante ritiene che ricorrano gli estremi per dare attuazione con il presente provvedimento al bilanciamento degli interessi disciplinato dall'art. 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice e, conseguentemente, che possano formare oggetto di comunicazione (e di conseguente trattamento nell'ambito delle esclusive finalità di contrasto al riciclaggio) i dati personali concernenti le segnalazioni previste dalla disciplina in materia di riciclaggio tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, in presenza delle condizioni previste dall'art. 46, comma 4, decreto legislativo n. 231/2007, senza che a tal fine sia quindi necessario acquisire il consenso degli interessati.

Ciò in considerazione della ponderazione tra le diverse situazioni giuridiche soggettive effettuata nel menzionato decreto legislativo, nel quale si precisa che il divieto di comunicazione a terzi della circostanza dell'avvenuta segnalazione — che non costituisce «violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative»: art. 41, comma 6, decreto legislativo n. 231/2007 — previsto dall'art. 46, comma 1, non impedisce che essa avvenga (pur non imponendola) «tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo» ai sensi del menzionato art. 46, comma 4. Ponderazione che, nel facoltizzare tale comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, consente di non ritenere prevalenti, entro tale circoscritto ambito, i diritti degli interessati rispetto al legittimo interesse del titolare del trattamento e del terzo destinatario dei dati (nel caso di specie, altro intermediario finanziario appartenente al medesimo gruppo) alla comunicazione e al conseguente trattamento dei dati personali oggetto della segnalazione. Tale comunicazione potrà essere effettuata, nel rispetto di quanto indicato al successivo punto 3, per perseguire le sole finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio da parte dei soli incaricati (operanti nell'ambito dei diversi intermediari finanziari) deputati ad assolvere compiti relativi all'adempimento delle misure poste a contrasto del riciclaggio di denaro.

3. *Informativa agli interessati.*

Tenuto conto che l'informativa deve essere comprensiva di tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice, è necessario che vengano fornite agli interessati informazioni adeguate e puntuali in ordine al trattamento oggetto del presente provvedimento. A tal fine, il titolare è tenuto, nell'ambito dell'informativa da rendere agli interessati, a fornire distinte e specifiche indicazioni anche riguardo alla possibilità che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli stessi interessati, ove ritenute «sospette» ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, saranno comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo.

4. *Trasferimento dei dati relativi alla segnalazione verso intermediari finanziari appartenenti allo stesso gruppo stabiliti in Paesi terzi.*

Al di là della cautela contenuta nell'art. 46, comma 4, decreto legislativo n. 231/2007 (secondo cui tale comunicazione può avvenire «a condizione che [nei Paesi terzi si] applichino misure equivalenti» a quelle previste nel medesimo decreto legislativo n. 231/2007), con riguardo al distinto profilo dell'eventuale comunicazione dell'avvenuta segnalazione ad intermediari finanziari appartenenti allo stesso gruppo va altresì salvaguardata la conformità alle norme sul trasferimento dei dati a Paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE (come richiesto dal punto 33 del «considerando» della direttiva 2005/60/CE), sicché tale trasferimento potrà avvenire ove ricorra uno dei presupposti indicati nell'art. 44 del Codice.

Tutto ciò premesso il Garante:

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *g)*, del Codice, dispone che, per effetto del presente provvedimento, i titolari del trattamento che, essendo tenuti ad effettuare una segnalazione antiriclaggio in conformità alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 231/2007 — e ricorrendo le condizioni previste dall'art. 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo —, possano dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione agli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo (con conseguente trattamento da parte degli stessi), senza che a tal fine sia necessario acquisire il consenso degli interessati (punto 2.2.).

2. Prescrive ai titolari del trattamento, ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera *b)*, e 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice, di fornire agli interessati, nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice, distinte e specifiche indicazioni anche riguardo alla possibilità che le informazioni relative alle operazioni poste in essere
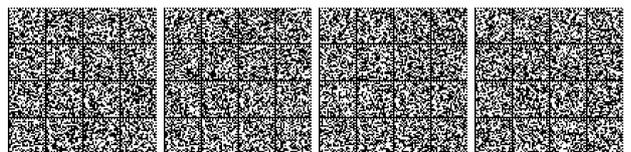
dagli stessi interessati, ove ritenute «sospette» ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, saranno comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo.

3. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

*Il presidente*
PIZZETTI

*Il relatore*
CHIARAVALLOTI

*Il segretario generale*
PATRONI GRIFFI

**09A13644**

---

DELIBERAZIONE 15 ottobre 2009.

**Modifiche al regolamento n. 1/2007 del Garante in materia di sanzioni.** (Deliberazione n. 31).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il regolamento del Garante n. 1/2007, approvato con deliberazione n. 65 del 14 dicembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2008;

Rilevata la necessità di aggiornare sulla base dell'esperienza applicativa la disposizione del regolamento n. 1/2007 che regola lo svolgimento delle attività ispettive ed il procedimento di applicazione delle sanzioni, al fine di adottare le necessarie integrazioni avuto anche riguardo alle recenti modifiche apportate all'apparato sanzionatorio del Codice dalla legge 27 febbraio 2009, n. 41 (di conversione del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008);

Visto l'art. 156 del Codice;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

di apportare al regolamento n. 1/2007 le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato *A*.

Il segretario generale curerà la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice.

Roma, 15 ottobre 2009

*Il presidente e relatore:* PIZZETTI

*Il segretario generale:* PATRONI GRIFFI

ALLEGATO *A*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 1/2007 SULLE PROCEDURE INTERNE ALL'AUTORITÀ AVENTI RILEVANZA ESTERNA, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEMANDATI

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Attività ispettive e applicazione di sanzioni)*. — 1. Il dipartimento attività ispettive e sanzioni cura l'istruttoria preliminare relativa ai controlli in loco effettuati d'ufficio ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice nel rispetto della programmazione dell'attività ispettiva disposta dal collegio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*. Effettuati gli accertamenti relativi agli elementi idonei in ordine alle presunte violazioni, il dipartimento inoltra gli atti al segretario generale per l'assegnazione alla competente unità organizzativa ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Garante n. 1/2000, per il seguito di trattazione che concerne profili diversi dall'applicazione di sanzioni per i quali, invece, procede direttamente.

2. Il dipartimento attività ispettive e sanzioni cura, altresì, i controlli ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice nell'ambito delle istruttorie preliminari e dei procedimenti amministrativi comunque avviati presso altre unità organizzative, cui è restituito l'esito per la successiva trattazione.

3. Il dipartimento attività ispettive e sanzioni, quando non cura l'archiviazione degli atti relativi alla presunta violazione amministrativa, predispone la contestazione delle violazioni amministrative di competenza del Garante, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e al relativo termine prescritto.

4. Fuori dei casi in cui è effettuata dal personale operante in sede di controllo, la contestazione delle violazioni amministrative è adottata con atto sottoscritto dal dirigente del dipartimento attività ispettive e sanzioni.

5. Quando non è effettuato il pagamento in misura ridotta, il dirigente del dipartimento attività ispettive e sanzioni dispone in conformità alla legge l'eventuale archiviazione degli atti a seguito di idonee deduzioni difensive.

6. L'ordinanza-ingiunzione è adottata dal segretario generale in caso di applicazione della sanzione in misura pari al minimo. In tutti gli altri casi, e, comunque, in caso di applicazione della sanzione prevista dagli articoli 162, comma 2-*bis*, 162, comma 2-*ter* e 163, ovvero qualora si applichi una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 164-*bis*, l'ordinanza-ingiunzione è adottata dal collegio.

7. L'ufficio comunica al collegio gli atti di volta in volta adottati ai sensi dei commi 4, 5 e 6, primo periodo, e lo informa delle restanti attività svolte ai sensi del presente articolo anche nei modi di cui all'art. 19.

8. Una volta concluso il procedimento sanzionatorio, il dipartimento attività ispettive e sanzioni, quando ne ricorrono le condizioni, effettua le necessarie comunicazioni al dipartimento amministrazione e contabilità per l'iscrizione a ruolo dei relativi importi.».

**09A13645**
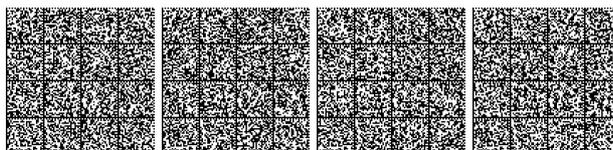
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento del giorno 5 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 5 novembre 2009*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4867 |
| Yen | 134,30 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,870 |
| Corona danese | 7,4414 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,89530 |
| Fiorino ungherese | 275,65 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7090 |
| Zloty polacco | 4,2450 |
| Nuovo leu romeno | 4,3016 |
| Corona svedese | 10,4402 |
| Franco svizzero | 1,5114 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4365 |
| Kuna croata | 7,2655 |
| Rublo russo | 43,2461 |
| Lira turca | 2,2129 |
| Dollaro australiano | 1,6362 |
| Real brasiliano | 2,5652 |
| Dollaro canadese | 1,5804 |
| Yuan cinese | 10,1506 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,5219 |
| Rupia indonesiana | 14136,56 |
| Rupia indiana | 69,8600 |
| Won sudcoreano | 1753,90 |
| Peso messicano | 19,7434 |
| Ringgit malese | 5,0867 |
| Dollaro neozelandese | 2,0606 |
| Peso filippino | 70,787 |
| Dollaro di Singapore | 2,0740 |
| Baht tailandese | 49,693 |
| Rand sudafricano | 11,2923 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**09A13670**

### Cambi di riferimento del giorno 6 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 6 novembre 2009*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4862 |
| Yen | 134,76 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,676 |
| Corona danese | 7,4422 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,89600 |
| Fiorino ungherese | 274,82 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7092 |
| Zloty polacco | 4,2470 |
| Nuovo leu romeno | 4,3030 |
| Corona svedese | 10,3870 |
| Franco svizzero | 1,5115 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4340 |
| Kuna croata | 7,2675 |
| Rublo russo | 43,0866 |
| Lira turca | 2,2059 |
| Dollaro australiano | 1,6235 |
| Real brasiliano | 2,5546 |
| Dollaro canadese | 1,5923 |
| Yuan cinese | 10,1467 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,5180 |
| Rupia indonesiana | 14059,59 |
| Rupia indiana | 69,4950 |
| Won sudcoreano | 1733,91 |
| Peso messicano | 19,7888 |
| Ringgit malese | 5,0553 |
| Dollaro neozelandese | 2,0552 |
| Peso filippino | 70,149 |
| Dollaro di Singapore | 2,0698 |
| Baht tailandese | 49,602 |
| Rand sudafricano | 11,2338 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**09A13671**
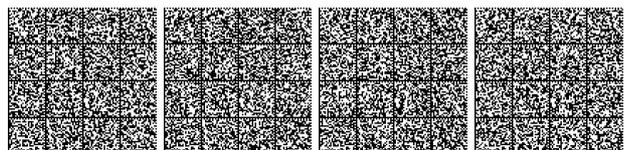
# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Zoobiotic globulit 150 mg/g».

*Estratto decreto n. 158 del 23 ottobre 2009*

Procedura decentralizzata n. ES/V/0112/X/001.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini ZOOBIOTIC GLOBULIT 150 MG/G quale nuova concentrazione di medicinale veterinario già autorizzato.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier, S.A. C/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) Les Franqueses Del Vallès (Barcellona) Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento Les Franqueses Del Vallès (Barcellona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104159013.

Composizione: ogni grammo di prodotto contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrato 150 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (suini svezzati).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione di infezioni indotte da streptococcus suis suscettibili alla amoxicillina, dopo lo svezzamento.

La presenza della malattia nell'allevamento deve essere accertata prima di iniziare il trattamento.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo inserimento nel mangime sfarinato e/o pellettato: 3 mesi;

dopo la prima apertura il prodotto deve essere utilizzato immediatamente.

Tempi di attesa: carne e visceri: 7 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

**09A13614**

## Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale ad uso veterinario «Palladia»

*Provvedimento n. 204 del 13 ottobre 2009*

Specialità medicinale: PALLADIA.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Pfizer ltd - U.K.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia S.r.l.

Confezioni autorizzate:

| CONFEZIONE | PROCEDURA EUROPEA | N.I.N |
|---|---|---|
| 10 MG COMPRESSE CANI USO ORALE BLISTER 20 CPR | eu/2/2009/000/001 | 104207016 |
| 15 MG COMPRESSE CANI USO ORALE BLISTER 20 CPR | eu/2/2009/000/002 | 104207028 |
| 50 MG COMPRESSE CANI USO ORALE BLISTER 20 CPR | eu/2/2009/000/003 | 104207030 |

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile».

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2009)7454 del 23/09/2009 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

**09A13466**

## Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale ad uso veterinario «Netvax»

*Provvedimento n. 95 del 25 maggio 2009*

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer – Olanda.

Rappresentante per l'Italia: Intervet Italia srl

Specialità medicinale : NETVAX

Confezioni autorizzate:

| CONFEZIONE | PROCEDURA EUROPEA | NIN |
|---|---|---|
| 6.8 Ul emulsione iniezioni per polli intramuscolo bottiglia da 500 ml | EU/2/09/093/001 | 104013014 |
| 6.8 Ul emulsione iniezioni per polli intramuscolo 6 bottiglie da 500 ml | EU/2/09/093/002 | 104013026 |

Regime di dispensazione: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea in data 16 aprile 2009, (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

**09A13467**
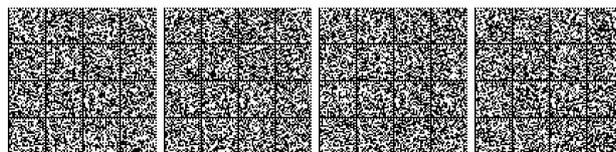
**Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale ad uso veterinario «Aivlosin»**

*Provvedimento n. 81 del 5 maggio 2009*

Specialità medicinale AIVLOSIN.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd - Regno Unito.

Rappresentante in Italia: Esteve S.p.a.

Confezioni autorizzate: EU/2/04/044/008 - 625 MG/G granulato per acqua da bere per polli busta da 400 g - N.I.N - 103150088.

Regime di dispensazione: da vendere con ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 18 marzo 2009 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

**09A13468**

**Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale ad uso veterinario «Melovem»**

*Provvedimento n. 202 del 13 ottobre 2009*

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Dopharma research BV – Olanda.

Specialità medicinale: MELOVEM

Confezioni autorizzate:

| CONFEZIONE | PROCEDURA EUROPEA | NIN |
|---|---|---|
| MELOVEM 5 MG/ ML SOLUZIONE INIETTABILE SUINI BOVINI FLACONE 100 ML | EU/2/09/098/001 | 104226016 |

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C (2009)5592 del 7/07/2009 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

**09A13469**

**Comunicato di rettifica relativo al decreto 21 settembre 2009, concernente la decadenza di alcune autorizzazioni di medicinali per uso veterinario.**

Nell'estratto del decreto n. 125 del 21 settembre 2009, concernente la decadenza di alcune autorizzazioni di medicinali per uso veterinario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica serie generale n. 236 del 10 ottobre 2009, a pagina 18.

Laddove è scritto:

INTERCEPTOR: A.IC. n 10139018, A.I.C. n. 101139020, A.I.C. n. 101139032, A.I.C. n. 101139044, A.I.C. n. 101139057, A.I.C. n. 101139069, A.I.C. n. 10113902071, A.I.C. n. 101139083;

MASTRICEF: A.I.C. n 101350010, A.I.C. n. 101350022.

Leggasi:

INTERCEPTOR: A.I.C. n. 101139018, A.I.C. n. 101139020, A.I.C. n. 101139032, A.I.C. n. 101139044, A.I.C. n. 101139057, A.I.C. n. 101139069, A.I.C. n. 10113902071, A.I.C. n. 101139083;

MASTRICEF: A.I.C. n. 101135010, A.I.C. n. 101135022.

**09A13470**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Omnia S.r.l., in Grosseto.**

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 20 ottobre 2009:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 10 giugno 2009 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Omnia S.r.l. con sede legale in via Liri, 87 - 58100 Grosseto;

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B)*;

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

**09A13320**

**Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo ITALCERT S.r.l., in Milano.**

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 20 ottobre 2009:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 25 maggio 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

ITALCERT S.r.l. con sede legale in viale Sarca, 336 11 - 20126 Milano.

Allegato V «A»: Esame CE del tipo (Modulo B) - A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza;

Allegato V «B»: Esame CE del tipo (Modulo B) - B. Esame CE del tipo di ascensore;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E);

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni (Modulo C);

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo H);

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

**09A13474**

### Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo ECOS S.r.l., in Napoli.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 20 ottobre 2009:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 15 maggio 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

ECOS S.r.l. con sede legale in via G. Porzio Isola A/2 - 80143 Napoli.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

**09A13475**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di ampliamento del bacino e molo travel lift del porto di Olbia, presentato dalla società Nautica, in Olbia.

Con la determinazione direttoriale DSA-2009-0028382 del 23 ottobre 2009 della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di ampliamento del bacino e molo travel lift del porto di Olbia, presentato dalla Società Nautica con sede in via dei Lidi 10 - 07026 Olbia.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http:/./www2.minambiente. it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**09A13471**

### Pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di centrale termoelettrica da 580 MWe localizzata nel sito industriale in comune di Falconara Marittima, presentato dalla società Api raffineria di Ancona S.p.a., in Falconara Marittima.

Con DSA-DEC-2009-0001346 del 14 ottobre 2009 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto di centrale termoelettrica da 580 MWe da localizzare nel sito industriale in Comune di Falconara Marittima (Ancona), presentato dalla Società Api Raffineria di Ancona S.p.A., con sede in Falconara Marittima (Ancona), via Flaminia, 685.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 legge 24 novembre 2000, n. 340.

**09A13472**

### Pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma dei lavori collegato al permesso di ricerca «D149 D.R.-NP.» sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società Notherm Petroleum (UK) LTD, in Roma.

Con DSA-DEC-2009-0001349 del 15 ottobre 2009 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto relativo alla prima fase del programma dei lavori collegato al permesso di ricerca «d149 D.R.-PN.» sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla Società Nothern Petroleum (UK) Ltd, con sede secondaria in Roma, via Trastevere, 249.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

**09A13592**

### Pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe localizzata nel comune di Morano sul Po, presentato dalla società Morano Energia S.r.l., in Morano sul Po.

Con DSA-DEC-2009-0001350 del 15 ottobre 2009 è stata espressa pronuncia negativa di compatibilità ambientale relativamente al progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe da localizzare nel comune di Morano sul Po (Alessandria), presentato dalla società Morano Energia S.r.l. con sede in Morano sul Po (Alessandria), via Bolzola, 30.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm;detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

**09A13593**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enapren»

*Estratto determinazione AIC/N n. 2271 del 6 ottobre 2009*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENAPREN, anche nella forma e confezione: «20 mg compresse» 28 compresse.

Titolare AIC: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6 - cap 00191, codice fiscale 00422760587.

Confezione: «20 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 025682079 (in base 10) 0SHS4Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: MSD Quimica de Puerto Rico, Inc. Road # 2, km 56,7 Barceloneta PR (USA), MSD (Irlanda) Ballydine Kilsheelan, Clonmel CO Tipperary - Irlanda e MSD - Chibret Zone Industrielle De Blavozy Saint German Laprade - LA Vallee (Francia), BASF Orgamol Pharma Solutions SA (Svizzera).

Produttore del prodotto finito: MSD (Italia) S.p.a. stabilimento sito in Pavia, via Emilia n. 21 (completa); Neopharmed S.p.a. stabilimento sito in Bollate (Milano), via Pordoi n. 18 (confezionamento); MSD BV, Waarderweg 39, Haarlem Olanda (confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 20 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 10 mg; lattosio monoidrato 146,7 mg; amido di mais 20 mg; amido pregelatinizzato 2 mg; magnesio stearato 1,1 mg; ferro ossido rosso 0,05 mg; ferro ossido giallo 0,13 mg.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione;

trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione ≤35%).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «20 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 025682079 (in base 10) 0SHS4Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 025682079 - «20 mg compresse» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A13608**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Airtal»

*Estratto determinazione AIC/N/V n. 2358 del 19 ottobre 2009*

Medicinale: AIRTAL.

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina n. 38 - 20154 - codice fiscale n. 06037901003.

Variazione A.I.C.: nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP - modifica delle specifiche solventi/reagenti usati nella produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un nuovo sito di produzione del principio attivo: «Aceclofenac»: Tonira Pharma Limited 4722-G.I.D.C Estate Ankleshwar - 393 - 002 Bharuch, Gujarat (India).

Si autorizza un retest-period di 24 mesi.

La presente modifica include anche la modifica delle specifiche limitatamente al parametro solventi residui in adeguamento ai limiti ICH:

da:

solventi residui (ppm);

totali: ≤ 1400;

etilacetato: ≤ 600;

toluene: ≤ 800;

a:

solventi residui (ppm);

etilacetato: ≤ 5000;

toluene: ≤ 890.

Inoltre vengono eliminati i parametri interni «limpidezza» e «colore della soluzione». Tutti gli altri parametri restano conformi all' edizione corrente della relativa monografia di farmacopea europea.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032773020 - «100 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 032773032 - «100 mg polvere per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 032773057 - «1,5% crema» tubo 50 g;

A.I.C. n. 032773069 - «100 mg compresse rivestite» 10 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A13607**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tantum verde P»

*Estratto determinazione AIC/N/V n. 2361 del 19 ottobre 2009*

Medicinale: TANTUM VERDE P.

Titolare AIC: aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - 00181 - codice fiscale n. 03907010585.

Variazione AIC: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione, relativamente alle confezioni sottoelencate:

da:

A.I.C. n. 028494033 - «3 mg pastiglie» 20 pastiglie gusto menta senza zucchero;

A.I.C. n. 028494045 - «3 mg pastiglie» 30 pastiglie gusto menta senza zucchero;

A.I.C. n. 028494058 - «3 mg pastiglie» 20 pastiglie gusto limone senza zucchero;

A.I.C. n. 028494060 - «3 mg pastiglie» 30 pastiglie gusto limone senza zucchero;

a:

A.I.C. n. 028494033 - «3 mg pastiglie gusto menta senza zucchero» 20 pastiglie;

A.I.C. n. 028494045 - «3 mg pastiglie gusto menta senza zucchero» 30 pastiglie;

A.I.C. n. 028494058 - «3 mg pastiglie gusto limone senza zucchero» 20 pastiglie;

A.I.C. n. 028494060 - «3 mg pastiglie gusto limone senza zucchero» 30 pastiglie.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**09A13606**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Terazosina ABC»

*Estratto determinazione AIC/N/V n. 2408 del 27 ottobre 2009*

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.A. (codice fiscale n. 08028050014) con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 72, 10121 Torino Italia.

Medicinale: Terazosina ABC.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

E' autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.5 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo). relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035167016 - «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035167028 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A13605**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril Angenerico»

*Estratto determinazione AIC/N/V n. 2409 del 27 ottobre 2009*

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.A. (codice fiscale n. 07287621002) con sede legale e domicilio fiscale in via Nocera Umbra n. 75, 00181 - Roma Italia.

Medicinale: Enalapril Angenerico.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Paragrafi: «Gravidanza e allattamento» e «Interazione con FANS e acido acetilsalicilico») relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036297012 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036297024 - «5 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036297036 - «20 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036297048 - «20 mg compresse» 30 compresse divisibili.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A13603**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Artrotec»

*Estratto determinazione AIC/N/V n. 2411 del 27 ottobre 2009*

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 - Latina Italia.

Medicinale: Artrotec.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta amministrazione - Adeguamento agli Standard Terms.

È autorizzata la modifica degli stampati (Paragrafo 5.3 del *RCP)* relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029757010 - 30 compresse 50 mg + 200 mcg;

A.I.C. n. 029757022 - 10 compresse 50 mg + 200 mcg (sospesa);

A.I.C. n. 029757034 - 60 compresse 50 mg + 200 mcg (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029757010 - 30 compresse 50 mg + 200 mcg;

varia in:

A.I.C. n. 029757010 - «50 mg + 200 mcg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 029757022 - 10 compresse 50 mg + 200 mcg (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 029757022 - «50 mg + 200 mcg compresse» 10 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029757034 - 60 compresse 50 mg +200 mcg (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 029757034 - «50 mg + 200 mcg compresse» 60 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «10 compresse 50 mg + 200 mcg» (A.I.C. n. 029757022), «60 compresse 50 mg + 200 mcg» (AIC n. 029757034), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

**09A13604**

# BANCA D'ITALIA

## Poteri di direzione e coordinamento nell'ambito di un gruppo bancario nei confronti delle società di gestione del risparmio.

1. Con la presente disciplina si forniscono indicazioni circa le modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di gruppi bancari nei confronti delle società di gestione del risparmio (SGR) appartenenti al gruppo; essa integra le vigenti Istruzioni di Vigilanza in materia di gruppi bancari (1) e di sistema dei controlli interni del gruppo bancario (2) nonché le disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche (3) .

Le strategie e le politiche perseguite dai gruppi bancari nel settore della gestione collettiva del risparmio devono bilanciare l'interesse del gruppo con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare la capacità delle società di gestione di agire nell'esclusivo interesse degli investitori (c.d. «autonomia della SGR» - *cfr.* art. 40 del Testo unico della finanza).

Coerentemente con tale esigenza, la capogruppo definisce gli obiettivi perseguiti dal gruppo nel settore del risparmio gestito. In tale ambito, la capogruppo tiene conto dei rischi strategici, reputazionali e operativi che derivano dalla gestione collettiva del risparmio, anche al fine di definire il capitale complessivo adeguato a fronte di tutti i rischi aziendali.

Nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle SGR controllate, la capogruppo:

- assegna alle stesse le risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) necessarie per svolgere in modo efficiente i servizi di gestione, nell'ambito degli obiettivi del gruppo; la capogruppo tiene conto di tale esigenza nel definire le eventuali politiche di remunerazione della propria rete per la distribuzione dei fondi comuni gestiti dalle SGR del gruppo. Le SGR dispongono autonomamente delle risorse loro assegnate;
- previene condizionamenti da parte delle reti distributive sulle società di gestione del gruppo, tenuto anche conto della collocazione delle stesse nel gruppo. Le SGR devono disporre, tra l'altro, dell'autonomia necessaria per valutare le indicazioni, relative ai prodotti da sviluppare, provenienti dalle reti di vendita secondo il migliore interesse della clientela e tenuto conto delle proprie capacità gestorie;
- assicura che eventuali strutture organizzative di gruppo a carattere integrato, non limitino la piena autonomia gestionale delle SGR;
- riconosce, nell'ambito delle strategie generali perseguite nel comparto, l'indipendenza delle SGR in materia di sviluppo dei prodotti, definizione di processi e strategie di investimento, modalità di esercizio dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari dei fondi gestiti, scelte di investimento dei fondi, politiche commerciali e scelta della banca depositaria;
- promuove e verifica l'applicazione presso le SGR controllate delle migliori pratiche di governo societario, avendo in particolare riguardo alla composizione degli organi, al livello di professionalità degli esponenti, al numero e al ruolo degli amministratori indipendenti, al bilanciamento tra amministratori esecutivi e non esecutivi. A tal fine, tiene conto dei codici di autodisciplina eventualmente definiti dalle associazioni di categoria degli intermediari.

La funzionalità della *governance* delle SGR, l'esistenza di potenziali conflitti di interessi tra le stesse e altre componenti del gruppo (derivanti, ad esempio, dalla presenza di amministratori o dirigenti di altre società del gruppo nell'organo amministrativo della SGR) e le modalità di gestione e mitigazione di tali conflitti è valutata dagli organi di vertice della capogruppo; a tal fine, l'organo di controllo, le funzioni di *compliance* e di revisione interna della capogruppo, secondo le loro rispettive competenze, svolgono specifiche verifiche su base almeno annuale, informandone degli esiti, con relazione scritta, gli organi di amministrazione e, nel caso di verifiche condotte dalle funzioni di *compliance* e di revisione interna, di controllo della capogruppo.

La capogruppo applica le presenti disposizioni in maniera proporzionata alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla gamma delle attività e dei servizi prestati dal gruppo e tenendo conto della vocazione operativa del gruppo.

2. Alla luce di quanto sopra, le società capogruppo di gruppi bancari, al cui interno vi siano società di gestione del risparmio, conducono una valutazione circa la coerenza delle strategie e delle politiche del gruppo nel settore della gestione collettiva del risparmio rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo. La valutazione forma oggetto di un'apposita relazione — approvata dall'organo di supervisione strategica, con il parere dell'organo di controllo (4) — da inviare alla Banca d'Italia. Essa riguarda almeno i punti di seguito illustrati:

- le linee strategiche di sviluppo del settore, in un orizzonte temporale di tre/cinque anni, e il posizionamento atteso sui mercati;
- il capitale allocato presso le SGR del gruppo e gli obiettivi reddituali attesi;
- il grado di apertura delle reti distributive del gruppo a prodotti del risparmio gestito promossi da soggetti non appartenenti al gruppo medesimo;
- gli accordi distributivi tra le SGR e le reti di vendita del gruppo;
- la collocazione delle SGR nel gruppo;
- le politiche adottate per assicurare l'autonomia delle SGR controllate nell'ambito del gruppo;
- le modalità per individuare e gestire gli eventuali conflitti di interesse tra le SGR e altre componenti del gruppo;
- i controlli effettuati sulla funzionalità della governance delle SGR controllate e gli esiti degli stessi.

Qualora alcune delle informazioni richieste siano contenute in altri documenti inviati alla Vigilanza (ad es., nell'ambito del resoconto ICAAP o nel progetto di governo societario), la relazione può fare rinvio a tali documenti.

La capogruppo si adegua alle presenti disposizioni entro il 30 giugno 2010. La prima relazione è inviata alla Banca d'Italia entro la medesima data; successivamente, la relazione è aggiornata e inviata alla Banca d'Italia solo in caso di variazione significativa delle informazioni contenute.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 ottobre 2009

*Il Governatore:* DRAGHI

**09A13610**

---

(1) Cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999), Titolo I, Capitolo 2.

(2) Cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche cit., Titolo IV, Capitolo 11.

(3) Cfr. Provvedimento n. 264010 del 4 marzo 2008, relativo alle Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche.

(4) Nel caso in cui sia stato adottato il modello dualistico e la funzione di supervisione strategica sia assegnata al Consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis) del c.c., il parere deve essere rilasciato dal Comitato per il controllo interno.
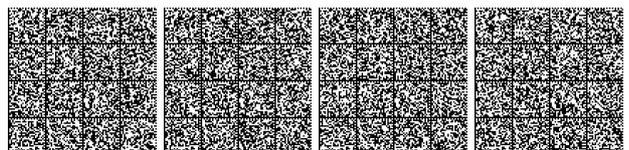
# AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

## Nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it/ ovvero il 14 ottobre 2009 e riguardano i territori comunali del comune di Foggia. Il piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

**09A13463**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-267) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
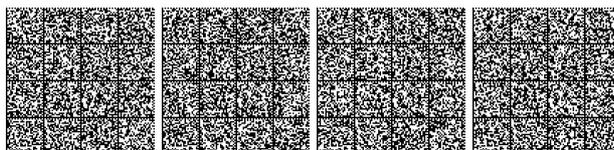
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € | **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,20)* | - semestrale | € | **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € | **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € | **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**